

Przemysław Michowicz

Kraków, Poland

Tutela giuridica della professione religiosa *ad tempus emissa.*

Legal protection of temporary religious profession

Abstract

The question, which launched our study, concerns the problem of the legal possibilities carried out in order to protect canonically the state of the consecrated life even though assumed temporary. Firstly, the Author tries to focus on the meaning of the canonical state and canonical *status* of the consecrated persons. The aim is to point out that it is not appropriate to simply consider *condicio* as the state *sic et simpliciter* in the meaning of the legislation of the 1983 Code.

In a second moment, the Author analyses the hypothesis relates to lose the proper canonical *status*, especially this one assumed *ad tempus*. The question the Author tries to answer concerns legal possibilities and appropriates manners in order to protect the single consecrated religious.

Finally, the Author presents the main thesis of this paper, relates to the pre-establishment of the proof. In this perspective, it is very convenient for both the religious Authority and an individual religious to document the proper acts/activities even though, in case of the legal Superiors, deprived of binding force.

Keywords

Canonical state, *condicio*, consecrated life, religious profession, pre-establishment of proof.

Il tema rispetto al quale si vuole offrire un valido contributo dottrinale potrebbe sembrare non solo difficilmente delimitabile nel suo contenuto ma, innanzitutto, di scarsa rilevanza e privo di un effettivo significato nella prassi di numerosi Istituti religiosi, maschili o femminili. Scopo della presente riflessione è dimostrare, esattamente, il contrario.

Atteso l'oggettivo valore di ogni consacrazione legittimamente riconosciuta dalla Chiesa, occorre considerare come il Legislatore, dal punto di vista teologico, non ponga alcuna differenza inerente la professione religiosa. Detta distinzione, invece, rileva se si considera il fattore tempo e, conseguentemente, il criterio giuridico. Non sussiste, quindi, alcun criterio utile per una significativa distinzione tra la professione religiosa – causa efficiente dell'incorporazione all'Istituto – di carattere temporaneo o perpetuo.

È di massima importanza, dunque, che il soggetto idoneo ad emettere la professione dei consigli evangelici affidando alla Chiesa, mediante il proprio Istituto di vita consacrata, la sua vita e santificazione, meriti di essere aiutato e sostenuto con la considerata ed necessaria premura ed attenzione, indipendentemente dalla temporaneità o meno della professione.

È indubbio che i voti o altri sacri vincoli di carattere perpetuo (o definitivo) abbiano una valida tutela giuridica ma la medesima affermazione – al fine di essere considerata vera – debba essere sottoposta ad un accurato studio.

Obiettivo della presente riflessione, dunque, è rendere evidente la necessaria urgenza di tutelare il professo temporaneo, mettendo il risalto – attraverso una critica costruttiva di quanto determinato dal Legislatore canonico – possibili strumenti operativi *de lege ferenda* che, qualora attuati, potrebbero far fronte alle attese e/o pretese reciproche quali difficoltà relazionali, formative, disciplinari, emerse davanti alle domande cui non è stato (e/o sarà) possibile rispondere positivamente.

1. Posizione giuridico-canonica del professo temporaneo

Le finalità assieme alle conclusioni – cui si desidera arrivare – impongono l'approfondimento e lo studio dell'espressione tecnica del termine 'professo temporaneo'. Siffatta impostazione serve per creare un quadro normativo completo che, nel miglior modo possibile, mostrerà la rilevanza della professione nella vita del professo. Al contempo, l'utilità di quest'operazione permetterà di

evitare l'ambiguità terminologica introdotta – consapevolmente o meno non è dato sapere – dallo stesso Legislatore canonico del 1983¹.

1.1. Stato canonico

La lettura dei cann. 207, §2, 573, §1 e 574 permette di affermare che, accanto ai *christifideles* ordinati *in sacris* o meno, esistono anche quelle persone che attraverso la propria scelta – fatta liberamente con l'obiettivo di consacrarsi a Dio mediante la professione pubblica dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza – costituiscono un'ulteriore stato di vita incrementando la vita e santità della Chiesa.

In verità, il concetto *status canonicus* viene adoperato all'interno del Codice latino solo due volte al can. 535, §§ 2 e 3. Come similmente in altri punti, il Legislatore non determina rigorosamente né il contenuto né la portata di questa nozione, creando un'ambigua conseguenza per l'interno argomento, rendendolo né chiaro né preciso, anche per la dottrina².

Tuttavia, la lettura delle norme regolatrici la vita delle persone nella Chiesa assieme alle opinioni dei *Probati Aucotres* più attenti, permettono di evidenziare gli elementi indispensabili e caratteristici, assieme alla loro rilevanza giuridica, della precisa determinazione di un peculiare modo di vita ecclesiale.

Il termine *status canonicus consecratorum* – perché sia chiamato tale – deve soddisfare due esigenze formali quali, tra l'altro, le cause efficienti di qualsiasi *modus vivendi* all'interno della Comunità dei battezzati. In primo luogo occorre che tale posizione di vita – assunta da un soggetto giuridicamente abile – sia diversa dalle altre in forza della stabilità e, cioè, di un insieme di circostanze che, però, difficilmente muteranno nella vita del soggetto che l'ha definita mediante scelte proprie, fatte in piena libertà³.

¹ Cfr. D. Shakal, *The canonical status of members of Institutes of Consecrated Life*, „*Studia Canonica*” 43 (2009), p. 329.

² Affermava J. Fornés: «El primer punto sobre el que resluta obligado llamar la atención es el relativo a la falta de homogeneidad de las nociones de *status* manejadas por la doctrina. Non existe *una* noción precisa, *un* concepto unívoco de *status* – con perfiles claros y determinados –, sino que, bajo este término, se han ido englobando concepciones muy variadas». J. Fornés, *El concepto de estado de perfección: consideraciones críticas*, „*Ius Canonicum*” 23/2 (1983), p. 685–686.

³ Cfr. can. 410 CCEO; D. Composta, *Gli stati societari nella comunità ecclesiale, I: Lo stato cristiano o personalità costituzionale del battezzato*, „*Ius Canonicum*” 20 (1969), p. 256.

Al contempo, occorre la volontà della Chiesa che, attraverso l'Autorità giuridica competente, riconosca detta definitiva permanenza di vita attribuendo a tali soggetti dei diritti e doveri concreti. Il riconoscimento da parte della Chiesa determina la posizione dello stesso soggetto rispetto alla generalità degli altri soggetti ed alla struttura stessa dell'ordinamento canonico⁴.

Occorre rilevare che l'ipotesi del professo temporaneo corrisponde a detti criteri, sebbene suddetta definitività, frutto della propria scelta, non sia elemento ancora presente, perlomeno sotto il profilo giuridico-tecnico.

In realtà, il periodo della professione *ad tempus emissa* quale prova d'idoneità vera e propria serve per rendere salda ed inequivocabile l'intenzione del candidato di permanere nell'Istituto per sempre, sebbene lo stesso emetta la professione per il tempo stabilito dal diritto proprio⁵. Questo, però, non pregiudica, in nessun modo, l'assunzione dello stato di consacrato.

1.2. Statuto giuridico-canonico

Assieme all'atto della professione temporanea, avviene la precisa determinazione dei diritti e degli obblighi. Segue che, inseparabilmente, dall'assunzione dello stato canonico concreto, il diritto assegna ad un soggetto un quadro 'statutario' in cui il Legislatore circoscrive sia le obbligazioni sia le prerogative derivanti, dal medesimo stato di vita. In verità, la persona fisica riceve uno statuto distinto dallo statuto di persona giuridica (personalità) e acquisisce gli *iura et officia propri*⁶ allo stato personale, precedentemente determinato, che nell'ipotesi di un consacrato, avviene mediante la valida emissione della professione religiosa.

La visibilità di consacrazione quale, appunto la professione, è un contratto d'istituzione (contratto istituzionale) poiché la causa, durata, gli effetti, i diritti e obbligazioni mutue sono imposti alla persona consacrata non mediante

⁴ Cfr. can. 573, §1; T. Doyle, *The canonical status of Religious Institutes*, „*Angelicum*” 63 (1986), p. 616–617.

⁵ Cfr. A. Jiménez Echave, 'Profesión religiosa', in: J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, Navarra 2012, p. 543–544; D. Andrés, *Sub can. 655*, in A. Maroza-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/2, Pamplona 1997, Aranzadi, p. 1652.

⁶ Cfr. cann. 662–672; P. Valdrini, *Comunità, Persone, Governo*, Roma 2013, Lateran University Press, p. 151–152.

l'Istituto, piuttosto, attraverso la potestà pubblica della Chiesa⁷. In questo senso, attesa la disposizione del can. 204, §1, occorre rilevare che lo statuto di consacrato presenta esplicitamente gli effetti della professione religiosa rispetto alla missione della Chiesa in ordine dei *tria munera*. Questo avviene qualora il religioso possa cooperare in diversi modi all'annuncio della Parola di Dio, specie attraverso la vita sacramentale ed, infine, mediante il disegno di raccolta dell'umanità nell'unità di cui fa parte la funzione di governo della Chiesa.

La titolarità di doveri e diritti da esercitare si fonda, soprattutto, sul fatto che il professo ha l'obbligo di realizzare, nella libertà, la propria vocazione. In verità, il Legislatore canonico elenca prima i doveri al cui adempimento sono chiamati i religiosi, circoscrivendo solo in un secondo momento dei rispettivi diritti⁸ quali, in effetti, conseguenze del contratto istituzionale. Il fondamentale obbligo per un professo è, sempre, osservare il diritto proprio dell'Istituto quale nuova *norma vitae* alla cui diligente osservanza impegna se stesso. Questo si spiega per il fatto che ogni diritto – specie all'interno dell'ordinamento canonico – pone un indubbio fondamento teologico in quanto è indissolubilmente correlato ad un obbligo concreto⁹.

Quanto ai diritti, sebbene il professo temporaneo non sia titolare di voce attiva né passiva al Capitolo, come anche non possa appartenere agli Organi e/o Organismi rappresentativi del proprio Istituto, allo stesso fedele consacrato debba essere data la medesima opportunità di realizzare la sua vocazione che, sottoposta al discernimento e maturata nel tempo, possa essere accolta definitivamente o perpetuamente da parte della Chiesa. La prudente limitazione dei diritti deriva dalla mancata fermezza della professione temporanea che, comunque, muta la posizione canonica di un sodale.

Atteso quanto appena affermato, si rileva che, in realtà, il professo temporaneo debba conoscere in modo certo delle modalità attraverso le quali l'Istituto vuole

⁷ Cfr. D. Andrés, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008, Ediburca, p. 394.

⁸ Ad onor del vero, ogni diritto, in realtà, è prima di tutto dovere poiché risulta pressoché impossibile impostare la vita ecclesiale in termini di diritto e/o facoltà del singolo cui corrisponda un concreto dovere dell'Autorità (Istituzione). Cfr. P. Gherri, *Corresponsabilità e diritto: il diritto amministrativo*, in P. Gherri (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Roma 2010, Lateran University Press, p. 135–136.

⁹ Cfr. Z. Grochowski, *Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, „Monitor Ecclesiasticus” 110 (1985), p. 491.

predispone, organizzare e custodire la conformazione a Cristo e la testimonianza vitale del Vangelo a modo della vita praticata personalmente dallo stesso Signore, secondo lo spirito del Fondatore.

Tale conoscenza permette di tutelare i valori oggettivi della vita consacrata. Ne consegue che i diritti del professo non solo siano limitati ma, innanzitutto, debbano configurarsi come veri e propri doveri. Tuttavia, tale stato di cose non nega né l'esistenza dello statuto canonico né giustifica un eccessivo formalismo – potenziale quanto possibile – da parte dell'Autorità a trattare la situazione soggettiva del professo qualora ogni Suo intervento, specie di natura coercitiva, si rendesse utile o, addirittura, necessario.

1.3. *Condicio*

Le norme comuni a tutti i *christifideles* – espresse nei cann. 96 e 204¹⁰ – stabiliscono che la capacità giuridica d'esercitare i doveri e diritti – ricevuta nel battesimo e legata allo *status personæ* – in forza di certe circostanze, purché qualificate giuridicamente, possono determinare la capacità di agire del soggetto¹¹.

Occorre evidenziare che già la temporaneità della professione – quale *condicio* vera e propria – faccia del religioso un membro dell'Istituto, rendendolo, tuttavia, un sodale non *pleno iure*.

Segue che per la *condicio* s'intende l'insieme delle situazioni giuridiche capaci di circoscrivere, mutare o, addirittura, privare detta capacità. Vi è di più: queste circostanze possono, anche, causare la perdita di quanto definito dallo statuto giuridico-canonico e, cioè, far sì che, mediante il diritto stesso o dei procedimenti

¹⁰ Occorre rilevare che il Legislatore del 1983 accanto al termine *status* adopera, anche, il termine *condicio*, creando una serie ambiguità. Atteso che il Codice non utilizza detti termini in maniera rigorosa (cfr. can. 711), diventa difficile comprendere la differenza tra di loro, specie, quanto al contenuto. La dottrina si è orientata verso la tendenziale unanimità delle opinioni secondo le quali la *condicio* sarebbe una condizione giuridica – causa delle situazioni particolari e/o scelte vocazionali – che non è necessariamente permanente e definitiva. In quest'ottica, si rende evidente necessaria riformulazione dei cann. 96 e 204 in maniera tale da aggiungere – rispettivamente alle espressioni già esistenti: «attenta quidem eorum condicione» e «secundum propriam cuiusque condicionem» – il termine «status». Cfr. A. Longhitano, *Stati e funzioni del Popolo di Dio*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, 3° ed., Roma 2001, Lateran University Press, p. 75; V. De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2011, Marcianum Press, p. 88.

¹¹ Cfr. P. Valdrini, *Comunità, Persone, Governo...*, p. 157–158.

legali imposti, processuali o amministrativi che sia, oppure attraverso la scelta del soggetto stesso, la posizione canonica del soggetto venga, perpetuamente o meno, estinta¹². La complessa varietà di tali situazioni, aventi una decisiva rilevanza per la vita del soggetto, può, dunque, riguardare oltre il sesso, la sua età anche gli atti posti in essere, specie, quelli generanti le conseguenze nocive per il futuro del professo. In tal senso, non si può escludere alcuna ipotesi di consumazione dei delitti che, giuridicamente comprovati, renderebbero il candidato inidoneo non solo a proseguire la vita nell'Istituto ma, anche, irregolare – qualora fosse maschio – a ricevere gli ordini a norma del can. 1041, nn. 2–6¹³.

Attese le premesse, segue che non rilevano tanto le condizioni che provochino l'estensione della titolarità dei diritti e doveri, piuttosto, quelle che, modificandola, aggravino la posizione canonica rispetto allo *status quo ante*. Si tratta, dunque, di mettere in rilievo le situazioni – dovute ai fatti e/o atti giuridici – in cui potrebbe trovarsi il professo temporaneo ed alle quali, atteso l'oggettivo valore di vita consacrata, l'ordinamento stesso dovrebbe garantire una ragionevole tutela. Il carattere negativo delle circostanze giuridicamente rilevanti permette, anche, all'Autorità competente di attuare i mezzi adeguati aventi come scopo la privazione del proprio statuto *coram Ecclesia* ma, in definitiva, ottenere comunque il risultato positivo e, cioè, tutelare quello stato di vita rispetto al quale è inidoneo ad accederne.

2. Perdita dello stato di vita consacrata

L'importanza di riflettere sulle modalità ordinarie – poiché disciplinate e previste dal Legislatore – disposte a trattare l'argomento dell'abbandono dello stato di consacrato si rendono immediatamente evidenti perché possono determinare la vita di un professo che, separatosi definitivamente dal proprio Istituto, perde ogni legame giuridico in ragione del quale l'ordinamento canonico attribuisce e determina gli *iura et officia* concreti.

¹² Cfr. P. Michowicz, *Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych*, „Roczniki Nauk Prawnych” XXV/1 (2015), p. 115–119.

¹³ Attesa la disposizione legale di cui al can. 1044, §1, nn. 2–6, – sebbene avverabile con minor frequenza – non è da escludere, anche, l'irregolarità in ordine all'esercizio degli ordini ricevuti qualora un professo temporaneo già fosse chierico.

La questione non diventa importante nell'aspetto causale quanto, piuttosto, per le concrete modalità amministrative che di solito adopera il Superiore competente chiamato a provvedere, efficacemente, sia alla richiesta del professo sia ad una circostanza la cui esistenza e/o permanenza lo rende inabile a rimanere nell'Istituto.

L'ipotesi dell'abbandono spontaneo¹⁴ – regolata dalla disposizione normativa di cui al can. 688 – non suscita, in genere, gravi difficoltà per ambedue le parti. Lo stesso, non può essere affermato con medesima certezza nell'ipotesi in cui il professo non viene ammesso alla successiva professione¹⁵ oppure deve lasciare l'Istituto *votis durantibus*¹⁶ in forza del decreto dimissorio, emesso e non impugnato.

L'analisi del procedimento amministrativo inerente l'espulsione coercitiva rende evidente la volontà del Legislatore di assegnare la giusta tutela allo stato di consacrato. Detta protezione si esprime, in realtà, mediante l'esercizio del diritto di difesa – riconosciuto in ogni fase del procedimento – e la strutturazione dell'intera procedura in tre livelli giurisdizionali distinti¹⁷. Detto esercizio, quindi, potrebbe qualificarsi come la *remonstratio apud Aucotrem* per divenire, nell'ipotesi del fallimento, un ricorso gerarchico *apud Superiorem*. Qualora lo stesso ricorso – interposto all'esame presso il Dicastero romano – non avesse portato l'effetto desiderato, potrebbe divenire ricorso giurisdizionale inoltrato alla Segnatura Apostolica.

In tal senso, la tutela imposta dal Codice merita peculiare attenzione qualora si tenga presente che, in realtà, il procedimento amministrativo non presenta nessuna differenza sostanziale tra la dimissione del professo perpetuo e di

¹⁴ Indipendentemente dall'aver ricevuto consiglio o meno da parte di chi è responsabile della formazione dei candidati.

¹⁵ Cfr. can. 689, §1; R. McDermott, *The Consecrated Life. Cases, Commentary, Documents, Readings*, Alexandria VA 2006, Canon Law Society of America, p. 188–189.

¹⁶ Visto che né il passaggio ad un altro Istituto né l'indulto di escaustrazione non viene concesso ai professi temporanei, le modalità di uscita legittima rimangono le seguenti: dimissione dallo stato di vita consacrata (cann. 694–701, specie il can. 696, §2) e l'espulsione immediata *in casu gravis scandali* disciplinata dal can. 703.

¹⁷ Cfr. P. Michowicz, *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di diritto canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*. Theses ad doctoratum in Utroque iure, Roma 2013, p. 277–279.

quello temporaneo¹⁸. Atteso quanto asserito prima, preme ribadire che ogni consacrato – indipendentemente dal fattore di tempo determinante la qualifica giuridica della professione – deve essere sostenuto per realizzare la piena e totale conformazione a Cristo¹⁹, ad eccezion fatta l'esistenza delle prove confermanti la prevaricazione agli impegni propri allo stato di vita.

Oltre l'ipotesi appena richiamata, la sostanzialità delle considerazioni che seguono si basa sulla convinzione ed, anche, un'esperienza di non pochi Istituti – con realtà socio-culturali molto differenti da quelli originali e storicamente consolidati assieme al fenomeno della nascita di nuove forme ed nuovi Istituti²⁰ – in cui le modalità ordinarie di espellere il professo temporaneo si configurano come atteggiamenti restrittivi o, addirittura, intimidatori. L'utilizzo di questi è finalizzato a forzare la decisione del soggetto di lasciar Istituto oppure a creare le condizioni in cui la professione verrà, difficilmente, rinnovata.

Tralasciando ogni valutazione morale di tali tecniche, occorre, tuttavia, affermare che nell'ipotesi in cui questi forti contrasti non fossero di natura espressamente disciplinare, ma riguardassero la gestione di rapporti interpersonali e/o relazionali nei confronti di un formatore e/o Superiore, la situazione personale del professo si potrebbe complicare ulteriormente. Le difficoltà potrebbero riguardare l'ipotesi in cui lo stesso soggetto – privato ingiustamente e/o illegittimamente dal proprio stato di vita – chiedesse di essere ammesso ad un altro Istituto di vita consacrata o allo stesso ma, in un'altra giurisdizione. Non è difficile immaginare gli ostacoli che potrebbero sorgere e, tra essi, il primo sarà, indubbiamente, la diversità d'opinioni espressa nella prova documentale (se esiste) relativa alla vita ed al tempo di formazione iniziale nell'Istituto *a quo* rispetto a quanto asserito dal ex professo. Di certo, si verte in tema di attendibilità della persona, che in detta ipotesi, facilmente sarà attribuita all'Autorità piuttosto che all'ex professo. La questione, dunque, si sostanzia nella domanda se e come sia

¹⁸ L'aspetto procedimentale è lo stesso; ciò che cambia, invece, sono le fattispecie di minor gravità che rendono possibile la dimissione del professo temporaneo (cfr. can. 696, §2).

¹⁹ Cfr. VC 31.

²⁰ I forti scambi di religiosi tra diverse parti del mondo per sostenere diverse opere degli Istituti e la presenza entusiastica di certa vita consacrata/religiosa in particolari ambiti del mondo giovanile si rivelano – spesso a posteriori – fonti di grandi disagi ed ingiustificate sofferenze per tanti singoli che solo nell'esperienza concreta riescono a riconoscere la propria reale condizione antropologico-culturale e non sanno come provvedere al mantenimento della scelta vocazionale. In tal senso occorre che ottengano un'adeguata tutela per la propria singola posizione personale riguardo alla Chiesa ed, al contempo, al mondo (lavoro, mantenimento, studio).

possibile concedere un'oggettiva e ragionabile tutela al professore ed, in definitiva, allo stato di consacrazione a Dio, ufficialmente riconosciuto.

Detto ciò, preme sottolineare che l'intensità e particolarità del rapporto tra una persona consacrata e la struttura gerarchica e funzionale cui ha dedicato la propria vita (l'Istituto) incide, profondamente, nella vita della stessa persona ragion per cui, specie nelle ipotesi appena riportate, detti soggetti dovrebbero ottenere il massimo di tutela possibile. È opinione di chi scrive che la vita di chi si è affidato all'Istituto di vita consacrata – sebbene solo *ad tempus* – abbia un valore che nessuno può permettersi di trascurare senza notevole aggravio di coscienza.

3. Tutela giuridica del proprio statuto canonico

Il rinnovato ordinamento codiciale – frutto maturato del Concilio Vaticano II – pone al centro della normativa ecclesiale la figura di un *christifideles* considerando, in primo luogo, la protezione di carattere legale della propria posizione canonica. Leco di quanto appena affermato si rinviene nella disposizione del can. 221, §1 il cui contenuto corrisponde ai cosiddetti *Principia* approvati al Primo Sinodo dei Vescovi nel 1967²¹. Il Sinodo, infatti, doveva definire l'orientamento per la riforma dell'opera codiciale piano-benedettina, ormai considerata insufficiente e molto lacunosa.

In verità, di particolare rilievo per la presente riflessione, sono solamente alcuni dei dieci criteri ispiratori del nuovo Codice. Il primo, infatti, postulava non solo la precisa definizione dello statuto personale di ogni fedele ma richiedeva, anche, la sua ragionevole tutela rispetto alla generalità di altre persone e/o cose facenti parte della medesima Comunità di salvezza²². Detta protezione emergeva con maggior chiarezza nella formulazione del sesto principio che, oltre la proclamazione della fondamentale uguaglianza tra tutti i battezzati, definiva ogni potestà ecclesiale – svolta dai titolari degli uffici ecclesiastici – quale servizio effettuato in modo che fosse eliminata ogni minima impressione di arbitrato o, addirittura, abuso²³. Infine, il settimo criterio postulava la creazione di mezzi tecnici necessari e che, in modo credibile ed efficace, potessero garantire

²¹ Cfr. Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, *Principia quæ Codicis recognitionem dirigant*, „Communications” 1 (1969), p. 77–85.

²² Cfr. PCCICR, *Principia quæ...*, p. 78–79.

²³ Cfr. PCCICR, *Principia quæ...*, p. 82–83.

detta protezione attraverso un'adeguata procedura²⁴. Detti criteri, dunque, si riferiscono – sebbene in maniera ben diversa – alla tutela dei diritti dei fedeli ed alla necessità di escludere l'uso arbitrario della *potestas regiminis*.

Ne consegue che la tutela della propria posizione canonica deve essere un'attività – attuata dall'Autorità competente – con cui, mediante mezzi adeguati, il diritto stesso assicura efficacemente determinati valori, beni o, anche, statuti personali *christifidelium* o altro simile purché ritenuti comunitariamente meritevoli di protezione²⁵.

3.1. Limitazione alla fattispecie del professo temporaneo

Se il *Concilium dixit* è diventato il vero e proprio criterio di discernimento per la successiva opera codiciale, ne segue che tale trasposizione doveva rappresentare il principio basilare per la definizione e, conseguentemente, equa applicazione dei mezzi legali di tutela dei diritti ed obblighi.

L'ipotesi dei consacrati – incorporati al proprio Istituto *ad tempus* – contempla le fattispecie di cui si discorreva prima, senza, però, determinarle sufficientemente.

Orbene, il Legislatore, in primo luogo, tutela la posizione dei professi perpetui attribuendo a tali consacrati più mezzi tecnici la cui attuazione potrebbe aiutare a proteggere il loro stato di vita. La medesima affermazione non emerge dalle disposizioni codiciali con medesima evidenza.

La prova di quanto appena asserito, si rinviene dal carattere precario (nel senso giuridico) della posizione dei professi temporanei cui statuto di consacrato non è, ancora, definitivamente circoscritto. Si deve tener presente il giudizio prognostico circa la potenziale incorporazione perpetua ma, al contempo, non può essere disattesa l'ipotesi dell'abbandono della vita consacrata dallo stesso soggetto. In tal ipotesi – attestata l'esistenza dei presupposti come idoneità del candidato assieme alla positiva prognosi di superamento delle difficoltà ed un corretto discernimento di vita – vi è, sempre, la possibilità di prolungare il periodo di formazione iniziale tenendo presente, tuttavia, che in totale la proroga non possa superare un triennio²⁶.

²⁴ Cfr. PCCICR, *Principia quae...*, p. 83.

²⁵ Cfr. J. Miras-J. Canosa-E. Baura (ed.), *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Pamplona 2001, Eunsa, p. 406.

²⁶ Cfr. can. 657, §2.

Come precisato in precedenza, il diritto canonico dispone dei mezzi radicali, non sempre gradevoli dagli interessati, finalizzati a tutelare oggettivi valori della consacrazione fatta a Dio. Nell'ipotesi dei professi temporanei detta negatività operativa si traduce non solo nelle ammonizioni canoniche – qualora ve ne sia bisogno – ma, anche, nell'avvio del procedimento della dimissione²⁷ che, superato le fasi interne dell'Istituto (provinciale e generale) può trasformarsi in un processo contenzioso – amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica²⁸. Entrati nella fase processuale, il professo potrebbe usufruire di tutte le conseguenze derivanti dall'attribuzione di presentare la propria sintesi ragionata rilevante per la controversia. Si tratta di essere ascoltato, di rispondere agli argomenti dell'altra parte, di produrre le prove, di essere informato circa lo svolgimento dell'istruttoria, di ricevere una decisione entro un termine ragionevole²⁹.

Sembra che questa sia l'unica effettiva tutela giuridico-legale di cui potrebbe servirsi il professo qualora fosse minacciato il suo statuto. Tuttavia, avverata l'ipotesi del processo, di certo, non sarebbe ammissibile impostare l'esercizio del diritto al giusto processo – garantito ad ogni battezzato nel can. 221, §§ 1 e 2 – nel binomio diritto soggettivo-interesse legittimo³⁰, piuttosto, in termini di difesa trasformata nella manifestazione della corresponsabilità ecclesiale in ordine al compimento della missione che Dio stesso affidò alla Chiesa.

4. Precostituzione della prova

Le riflessioni che precedono hanno messo in risalto, da una parte, la scarsa possibilità procedimentale, attuabile dal professo temporaneo, nell'ipotesi di

²⁷ All'interno del procedimento dimissorio vi sarebbero altre modalità quali il diritto di difesa (can. 695, §2; 697, 2°), la possibilità di comunicare con il Moderatore supremo dell'Istituto (can. 698), la possibilità, ma non pretesa, di nominare il patrono. Cfr. *Supremum Tribunal Signaturæ Apostolicæ, coram Vallini, decretum diei 2 decembris 2006*, Prot. N° 33358/02 CA, „Apollinaris” LXXXIV/2 (2011), p. 473.

²⁸ Cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Utrum auctoritatis competens ad recipiendum recursum in suspensivo (can. 700)*, 17 maii 1986, „AAS” 78 (1986), p. 1323.

²⁹ Cfr. P. Moneta, *La prospettiva canonistica*, in P. Moneta (ed.), *Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici*, Milano 2004, Giuffrè, p. 39.

³⁰ Cfr. G. Boni, 'Tutela de los derechos de los fieles', in J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, Navarra 2012, Aranzdi, p. 714.

minaccia del bene propria quale lo stato/statuto personale nella Chiesa. Detta scarsità si deduce dalla peculiare – perché priva di carattere di definitività – posizione giuridica del professo temporaneo. Dall'altra, invece, emerge l'urgente e necessaria elaborazione da parte dei Superiori di percorsi puramente amministrativi finalizzati non solo alla tutela della persona stessa ma, anche, al proprio agire ecclesiale. Si tratta, infatti, di assumere, quotidianamente, uno stabile stile di governo che sappia intuire gli sviluppi ed, al contempo, prospettare le possibili soluzioni non necessariamente 'pronte' (spesso inesistenti) sotto il profilo sostanziale e strutturale riguardanti, in primo luogo, il *bonum personæ* la cui cura è stata, affidata, al prudente esercizio del governo discrezionale dell'Autorità.

Latipicità di tali procedimenti amministrativi implica la mancata formalizzazione codiciale di un reale iter procedurale atto ad ottenere un efficace effetto. Si tratta della precostituzione della prova documentale³¹ che, nell'ipotesi della conflittualità personal-relazionale tra il professo ed il Superiore, acquista meritevole valore. In altri termini: la necessità di porre gli atti di governo ecclesiale da parte dei Superiori religiosi richiede l'individuazione dei percorsi, sempre, più efficaci finalizzati a passare dalla volontà giuridica e/o quella del Legislatore alla sua efficacia nella consapevolezza della portata pubblica sia delle questioni che delle loro soluzioni e delle eventuali ricadute nella vita ecclesiale³².

La situazione del professo temporaneo presenta specifiche problematiche di carattere amministrativo poiché, qualora la documentazione in merito ai fatti provocanti l'abbandono della vita religiosa risulti inesistente, la persona in questione rischia di non avere nessuna tutela della propria buona fama e retta intenzione. Detta situazione si aggrava, ulteriormente, nei confronti dei Superiori a cui un ex professo si, eventualmente, rivolgerà (chiedendo l'amissione in prova) ed ai quali dovrà rendere nota la sua precedente appartenenza ad un Istituto *a quo*³³.

Detto ciò, l'obiettivo della precostituzione della prova documentale serve ad attestare, opportunamente, ogni particolare della vicenda e lasciarne un'adeguata testimonianza scritta in modo che si possa intervenire prontamente e senza

³¹ Cfr. P. Gherri, *Diritto amministrativo canonico. Introduzione generale: fondamenti, teoria e metodo*. Roma 2009–2010, p. 178 [non pubblicata].

³² Cfr. P. Michowicz, *La dimissione facoltativa...*, p. 144.

³³ Cfr. can. 645, §2.

esitazioni per il recupero dell'efficacia di tale atto, anche, nell'ipotesi in cui detta efficacia fosse fatta oggetto di verifica istituzionale dei Superiori gerarchici³⁴.

Quanto al valore probatorio di tali documenti, occorre affermare che essi non possono essere qualificabili come atti giuridici veri e propri, piuttosto, documenti privati (*probationes probandæ*)³⁵. Al massimo, il loro contenuto potrà acquistare in futuro un ruolo rilevante qualora riportato, eventualmente, in sede di giudizio anche civile.

In realtà, non è difficile immaginarsi di quali atti si tratterebbe: le informazioni informali possono essere incluse all'interno di documenti redatti in apposite memorie, diari, agende dei Superiori. Sarebbero ugualmente importanti le lettere e/o istanze scritte al Superiore, lettere al direttore spirituale, al maestro dei novizi, le istanze presentate ai Visitatori, ecc. Si crede, che ogni Autorità (anche vicaria) sia capace di esibire, accanto alla documentazione ufficiale, anche quella informale (riservata) il cui contenuto potrebbe essere oggetto della condivisione con i collaboratori più stretti³⁶, salva fatta la buona fama o la *privacy* altrui.

Senz'ombra di dubbio, potrebbe trattarsi anche di relazioni, verbali, resoconti, consultazioni, perizie (di qualsiasi genere), comunicazioni, allegati di vario genere. Tale materiale potrebbe permettere la piena ricostruzione – tanto *in facto* che *in iure* – della concreta vicenda e/o controversia³⁷.

Rimane chiaro che detta operazione diventa ancor utile – se non necessaria – tenendo presente il cambio dei Superiori poiché, in tal caso, la previa raccolta, anche di atti informali, può permettere il perdurare di adeguate condizioni di conoscenza di causa. Vi è di più: atteso l'oggetto dello studio di cui si discorre, il diligente svolgimento del proprio ufficio rende possibile a distanza di almeno vent'anni la perfetta ricostruzione dell'atto in oggetto, anche, da parte di chi (formatori, Superiori che sia) non ne abbia mai sentito parlare³⁸.

Tuttavia, la prassi dimostra che la produzione documentale quale prova della propria permanenza nell'Istituto sia minima o quasi inesistente. Ad onore del vero, questo rende, ancor più, grave la posizione del religioso che non ha

³⁴ Cfr. P. Gherri, *Diritto amministrativo canonico...*, p. 178.

³⁵ Cfr. can. 1542.

³⁶ Ad esempio: il Consiglio del Superiore chiamato ad esprimere il proprio parere/opinione motivata inerente l'idoneità dei candidati in vista dell'emissione della professione religiosa o l'ammissione agli ordini.

³⁷ Cfr. P. Gherri, *Diritto amministrativo canonico...*, p. 179.

³⁸ Cfr. P. Gherri, *Diritto amministrativo canonico...*, p. 179.

nessuna possibilità di presentare la propria versione dei fatti e/o dell'accaduto. Molto spesso, l'unica prova confermantе l'emissione della professione *ad tempus*, è solo la nota che il Moderatore supremo – a mente del can. 704 – deve inserire nella propria relazione periodica sulla vita dell'Istituto e, poi, inviarla al Dicastero competente. Occorre rilevare che del contenuto della detta nota sia ben difficile giungere a conoscenza certa. Vi è di più: la medesima difficoltà accompagnerebbe l'eventuale contestazione del contenuto della stessa nota da parte dell'ex professo.

Nell'ipotesi un ex professo volesse iniziare il percorso vocazionale e discernimentale presso un altro Istituto di vita consacrata, l'unica soluzione potrebbe rinvenirsi nella richiesta dell'invio della nota da parte dello stesso religioso in modo da creare un'occasione di contestazione purché venga a conoscenza del suo contenuto. Tuttavia, non sembra ipotizzabile la richiesta diretta della nota da parte del professo né al Moderatore supremo né al Dicastero competente.

5. Conclusioni

Richiamando la premessa della presente riflessione, occorre raccogliere le principali conclusioni.

In primo luogo, la metodologia assunta ha permesso di mettere in risalto le sfumature terminologiche codiciali – oggetto di accese discussioni dottrinali – inerenti il termine giuridico-canonico di 'lo stato, statuto canonico' e di 'la condizione canonica', ciò in vista della chiarezza tecnica necessaria per lo sviluppo del presente tema.

Si è ribadito che, nonostante la temporaneità e mancata definitività dei voti e/o altri vincoli sacri assunti dal professo, il Legislatore, comunque, attribuisce al detto soggetto uno statuto legale diverso dagli altri *christifideles* compresi, anche, gli altri sodali dell'Istituto. Il carattere temporaneo della professione rende il soggetto membro dell'Istituto non *pleno iure*, ragion per cui le garanzie legali di tutelare la propria posizione canonica – attribuite ai sodali *pleno iure* – devono divergere sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Segue che, tutelando il valore della consacrazione religiosa, al contempo, si tutela il proprio stato/statuto canonico.

In verità, le presenti conclusioni riguardano non solo le ipotesi in cui il Legislatore offre effettivi mezzi – adeguandosi, sempre, alla proporzionalità

della fattispecie concreta – applicabili in un ordinario esercizio della potestà di governo da parte dei Superiori religiosi.

La lettura critica della normativa vigente ha permesso di escludere la possibilità di passare ad un altro Istituto religioso (can. 684, §1), la concessione di un indulto di escaustrazione (can. 686), come, anche, l'autorizzazione inerente l'assenza legittima *a domo religiosa* (can. 665, §1) come mezzo di tutela legale dello statuto personale 'professo temporaneo'.

Rimane, sempre, plausibile l'ipotesi in cui, di fronte ai gravi trasgressioni della normativa canonica sia universale che propria, assieme al prodotto scandalo, il Superiore potrebbe attuare tutte le disposizioni legali permettenti la protezione i valori oggettivi della consacrazione religiosa in seguito alla richiesta personale da parte dell'interessato oppure al suggerimento dello stesso Superiore chiamato *consilium abeundi* la cui immediata conseguenza – espressa e concretizzata nella dispensa dalla professione *ad tempus* – priverà il soggetto degli *iura et officia* propri.

Tuttavia, maggior attenzione è stata data alle situazioni conflittuali in cui, tranne l'ipotesi proposta da chi scrive, al religioso professo temporaneo il Legislatore canonico assegna un'unica possibilità legale di tutelare e/o salvaguardare il proprio statuto giuridico. Si è rilevato, che ogni minaccia di possibile estinzione dello statuto personale, potrebbe trasformarsi in una lite non solo davanti al Moderatore supremo dell'Istituto ma, anche, configurarsi come processo contenzioso-amministrativo vero e proprio, presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

L'obiettivo di chi scrive era quello di proporre una possibile – quanto plausibile – soluzione dei conflitti relazionali-personali tra il professo ed il Superiore che non entrano in nessuna delle fattispecie tipizzate dal Codice. L'atipicità della prova precostituita serve, infatti, a proteggere, efficacemente, lo statuto di consacrato. Lo stesso, nonostante la consapevolezza dei propri limiti personali (psicologici, intellettuali, relazionali che sia), ma non patologici, desidera proseguire nella via della santità a modo di Cristo casto, povero ed obbediente.

Bibliography

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Principia quæ Codicis recognitionem dirigant*, „Communicationes” 1 (1969), p. 77–85.

- Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Utrum auctoritatis competens ad recipiendum recursum in suspensivo (can. 700)*, 17 maii 1986, „AAS” 78 (1986), p. 1323.
- Supremum Tribunal Signaturæ Apostolicæ, coram VALLINI, *decretum diei 2 dicembris 2006*, Prot. N° 33358/02 CA, „Apollinaris” LXXXIV/2 (2011), p. 473.
- Andrés D., *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008, Ediurcla, p. 394.
- Boni B., ‘Tutela de los derechos de los fieles’, in J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, Navarra 2012, Aranzdi, p. 712–718.
- Composta D., *Gli stati societari nella comunità ecclesiale, I: Lo stato cristiano o personalità costituzionale del battezzato*, „Ius Canonicum” 20 (1969), p. 2250–274.
- De Paolis V., *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2011, Marcianum Press, p. 88.
- Doyle T., *The canonical status of Religious Institutes*, „Angelicum” 63 (1986), p. 615–630.
- Fornés J., *El concepto de estado de perfección: consideraciones críticas*, „Ius Canonicum” 23/2 (1983), p. 681–712.
- Gherri P., *Diritto amministrativo canonico. Introduzione generale: fondamenti, teoria e metodo*. Roma 2009–2010, p. 178–179 [non pubblicata].
- Grocholewski Z., *Aspetti teologici dell’attività giudiziaria della Chiesa*, „Monitor Ecclesiasticus” 110 (1985), p. 489–504.
- Jiménez Echave A., ‘Profesión religiosa’, in: J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, Navarra 2012, p. 542–545.
- Longhitano A., *Stati e funzioni del Popolo di Dio*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, 3° ed., Roma 2001, Lateran University Press, p. 71–76.
- McDermott R., *The Consecrated Life. Cases, Commentary, Documents, Readings*, Alexandria VA 2006, Canon Law Society of America, p. 188–189.
- Moneta P., *La prospettiva canonistica*, in P. Moneta (ed.), *Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicitici*, Milano 2004, Giuffrè, p. 37–70.
- Michowicz P., *La dimissione facoltativa dall’Istituto religioso secondo il Codice di diritto canonico del 1983. Le problematiche nell’applicazione della procedura*. Theses ad doctoratum in Utroque iure, Roma 2013, p. 277–279.
- Michowicz P., *Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych*, „Roczniki Nauk Prawnych” XXV/1 (2015), p. 109–120.
- Miras J.- Canosa J.- Baura E. (ed.), *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Pamplona 2001, Eunsa, p. 406.
- Shakal D., *The canonical status of members of Institutes of Consecrated Life*, „Studia Canonica” 43 (2009), p. 297–329.
- Valdrini P., *Comunità, Persone, Governo*, Roma 2013, Lateran University Press, p. 151–152; 157–158.